

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza del Consiglio federale sugli esami cantonali di maturità liceale 2022 in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2022)

1. Situazione iniziale

Con ogni probabilità il coronavirus continuerà a marcare la sua presenza in Svizzera anche nei prossimi mesi. Nel contesto di un'epidemia in continua trasformazione occorre saper reagire con dinamicità alle sfide che si presentano e adattarsi ai cambiamenti della situazione.

L'ordinanza del 29 aprile 2020¹ sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità liceale in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale) e l'ordinanza del 12 marzo 2021² sugli esami cantonali di maturità liceale 2021 in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2021) hanno creato i presupposti legali per garantire lo svolgimento degli esami cantonali di maturità liceale nel 2020 e nel 2021.

In vista degli esami cantonali di maturità liceale 2022, anche quest'anno devono essere emanate regolamentazioni speciali nel caso in cui gli esami non possano svolgersi secondo le disposizioni legali vigenti.

Con la presente ordinanza il Consiglio federale disciplina gli esami cantonali di maturità liceale 2022 a livello federale, in linea con la decisione presa il 2 febbraio 2022 dall'Assemblea plenaria della CDPE, la quale a sua volta aderisce alle raccomandazioni della CSM del 22 dicembre 2020.

Oltre alla presente ordinanza, il Consiglio federale sta elaborando alcune ordinanze sullo svolgimento di altre procedure di qualificazione in relazione all'epidemia di COVID-19 (esame svizzero di maturità, esami cantonali di maturità liceale, esami cantonali di maturità professionale federale, esame complementare passerella). In parallelo, la SEFRI sta elaborando due ordinanze: una sullo svolgimento delle procedure di qualificazione (PQ) per la formazione professionale di base e l'altra sullo svolgimento dell'esame federale di maturità professionale in relazione all'epidemia di COVID-19. Tutte le ordinanze menzionate entreranno in vigore il 1° aprile 2022 e avranno effetto fino al 31 dicembre 2022, il che garantirà la certezza del diritto agli attori coinvolti.

L'obiettivo principale è svolgere le PQ 2022 secondo il diritto vigente in materia di esami. Gli attori interessati sono quindi invitati ad adottare tutte le misure organizzative possibili e necessarie in tal senso.

¹ RU 2020 1399

² RU 2021 159

2. Commento ai singoli articoli

Ingresso

Il Consiglio federale emana la presente ordinanza in base all'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991³ sui PF e all'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006⁴ sulle professioni mediche.

Articolo 1 Oggetto, principi e scopo

L'articolo 1 disciplina gli esami cantonali di maturità liceale nel 2022 (esami di maturità 2022) in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce che in linea di massima gli esami si svolgono secondo le basi legali vigenti (cfr. n. 1 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

Lo svolgimento è garantito dai Cantoni. Devono essere rispettate le norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni (cpv. 3).

Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento degli esami 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria – ad esempio se i candidati non possono recarsi sul luogo d'esame – l'ordinanza prevede che i Cantoni possano decidere di organizzare gli esami in deroga alle disposizioni vigenti. Nelle loro decisioni i Cantoni devono attenersi alla presente ordinanza e alla volontà dell'Assemblea plenaria della CDPE (cpv. 4; cfr. n. 2 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che gli esami 2022 si possano svolgere nei Cantoni secondo condizioni quadro il più possibile uniformi (cpv. 5 lett. a). Inoltre, gli esami devono permettere di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell'ordinanza del 15 febbraio 1995⁵ (ORM; cpv. 5 lett. b).

Articolo 2 Materie d'esame

A condizione che si verifichi lo scenario di cui all'articolo 1 capoverso 4, in deroga all'articolo 14 ORM i Cantoni possono decidere di rinunciare in tutto o in parte allo svolgimento degli esami di maturità.

Articolo 3 Determinazione delle note di maturità

Il capoverso 1 disciplina il caso in cui può essere svolto solo uno dei due esami previsti (scritto oppure orale; cfr. n. 4 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

Il capoverso 2 disciplina il caso in cui non è possibile svolgere l'esame finale (cfr. n. 3 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

Articolo 4 Obbligo di comunicazione

Se, in virtù della presente ordinanza, l'autorità cantonale decide di derogare al diritto vigente, deve informare immediatamente la CSM (cfr. n. 5 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

Articolo 5 Mancato superamento dell'esame

Ai maturandi che non hanno superato l'esame di maturità 2022 secondo quanto previsto nella presente ordinanza il Cantone offre la possibilità di sostenere, in tempo utile prima dell'inizio del semestre autunnale 2022 delle scuole universitarie, gli esami che non sono stati svolti (cpv. 1, cfr. n. 6 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022). Questi esami non contano come secondo tentativo d'esame ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 ORM.

Le note di maturità di questi esami sono determinate secondo le disposizioni ordinarie dell'articolo 15 ORM (cpv. 2, cfr. n. 6 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

³ RS 414.110

⁴ RS 811.11

⁵ RS 413.11

Articolo 6 Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022 con effetto fino al 31 dicembre 2022.